REPUBBLICA ITALIANA **75/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Aurelio LAINO Consigliere

Donatella SCANDURRA Consigliere

Stefania PETRUCCI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60847** del registro di segreteria, proposto da **MAGLIO Dino**, c.f. MGLDNI79E23L419P, nato a Tricase (LE) il 23 maggio 1979, e, per effetto di interdizione legale, rappresentato dal tutore Vetrugno Lucia, c.f. VTRLCU89T43B506Z, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cogo, c.f. CGONRC66A03G224S, pec enrico.cogo@ordineavvocatipadova.it e con lo stesso elettivamente domiciliata nel suo studio a Padova, Vicolo V. Bellini 5, come da delega in atti,

contro

Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto;

Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza n. 15/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, depositata il 23 marzo 2023.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 4 aprile 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dr.ssa Serena Scippa, il consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Enrico Cogo, per Maglio Dino e il V.P.G. Arturo Iadecola.

Svolgimento del procedimento

Con atto notificato alle controparti il 15 maggio 2023 e depositato in segreteria l'8 giugno 2023, Maglio Dino, rappresentato dal tutore Vetrugno Lucia, ha impugnato la sentenza n. 15/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, che ha accolto parzialmente la domanda giudiziale formulata dal Requirente nei suoi confronti.

In relazione ai fatti per cui si controverte, la Procura regionale per il Veneto, con atto di citazione del 6 ottobre 2022, ha convenuto in giudizio Maglio Dino, nella spiegata qualifica, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento - in favore dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa - della somma complessiva di euro 125.640,48, di cui euro 100.000,00 per danno all'immagine in conseguenza delle condotte tenute dal convenuto aventi rilievo penale, ed euro 25.640,48 per danno da disservizio in relazione agli stipendi erogati dal 4 aprile 2013 al 18 marzo 2014 nel periodo in cui sarebbero avvenuti i fatti, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese.

In particolare, la Procura regionale ha contestato al Carabiniere

scelto Maglio Dino, all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione di Teolo (PD), la condotta illecita concretizzatasi in abusi ai danni di cittadine straniere, la cui fiducia era stata carpita proprio utilizzando la qualifica rivestita. Il convenuto metteva infatti a disposizione la propria abitazione al fine di ospitare turiste straniere individuate tramite *Internet*, allo scopo di ridurle in uno stato di incoscienza o semi incoscienza, attraverso sostanze psicotrope, per poi abusarne sessualmente, anche sfruttando la qualifica rivestita, allo scopo di attirare e rassicurare le sue vittime circa la propria affidabilità.

Per i fatti in questione risultano due procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Padova: - il primo recante il n. 2983 R.G.N.R. per il reato di violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis e 609-ter c.p.), nell'ambito del quale era stata anche emessa dal G.I.P. un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Maglio, prima agli arresti domiciliari, conclusosi, in primo grado, con sentenza n. 320/15 con la condanna del predetto alla pena della reclusione di anni sei e mesi sei e con la liquidazione, in favore del Ministero della Difesa, costituitosi parte civile, della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno; - il secondo, all'esito della riunione di due procedimenti, recante il n. 7931/14 R.G.N.R., per i reati di violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis e 609-ter c.p.), di stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 317 c.p.) e di concussione (art. 317 c.p.), conclusosi, in primo grado, con sentenza n. 1497/19 di condanna del predetto alla pena della reclusione di anni dodici e mesi otto.

Entrambe le pronunce sono state confermate dalla Corte d'appello di Venezia con sentenze n. 863/2016 e n. 2648/2020; quest'ultima ha condannato l'attuale appellante alla pena complessiva di anni 14 e mesi 8 di reclusione, tenuto conto della continuazione con i fatti già accertati nella precedente sentenza.

La sentenza n. 15/2023 della Sezione Veneto, impugnata in questa sede, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto ed ha accolto la domanda giudiziale per il danno all'immagine, rideterminando l'importo in euro 80.000,00, mentre ha respinto la contestazione sul danno da disservizio.

L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione: 1) avvenuto decorso dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità; 2) nullità dell'azione di responsabilità, per asserita violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine; 3) insussistenza del contestato danno di immagine; 4) ritenuta insussistenza del dolo, colpa grave e nesso di causalità; 5) eccessiva e ingiustificata quantificazione del danno all'immagine; ed ha concluso in via preliminare per "dichiarare: - l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale; - la nullità dell'azione erariale per violazione dell'art. 51 comma 6 c.g.c.; nel merito: - in via principale: annullare e/o riformare l'impugnata sentenza siccome manifestamente infondata e comunque erronea nella sussistenza del danno all'immagine e nella determinazione quantum del danno; - in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, ridurre la condanna e/o avvalersi del

potere riduttivo ex art. 83 R.D. 18.11.1923; - con rifusione delle spese".

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni l'11 marzo 2025, evidenziando che il danno all'immagine troverebbe fondamento nella condanna penale conseguita dall'appellante anche per il reato di concussione, contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

All'udienza del 4 aprile 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da Maglio Dino avverso la sentenza n. 15/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto.

Va rilevato preliminarmente che la sentenza impugnata ha respinto la domanda giudiziale in ordine al danno da disservizio e che, in assenza di appello del Requirente sul punto, tale statuizione è divenuta definitiva.

È da trattare la questione attinente al danno all'immagine, oggetto di impugnazione, poiché la sentenza gravata ha accolto la relativa domanda limitatamente ad euro 80.000 rispetto all'importo contestato di euro 100.000.

Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto l'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione di

responsabilità, in quanto i fatti in contestazione si sono verificati a partire dal 4 aprile 2013 e sino al 18 marzo 2014, mentre la citazione è stata notificata il 12 ottobre 2022, oltre il periodo prescrizionale quinquennale.

Il motivo di impugnazione è infondato, per quanto attiene al danno all'immagine, poiché l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, dispone che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai fini del risarcimento del danno all'immagine, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale volto ad accertare i fatti criminosi che hanno cagionato il danno stesso. Nel caso di specie, il termine di prescrizione non è decorso, poiché la sentenza n. 2648/2020 della Corte di appello di Venezia, relativa ai fatti contestati, è divenuta definitiva il 28 luglio 2021.

Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato la nullità dell'azione di responsabilità per asserita violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine, il quale sarebbe risarcibile, ai sensi del citato art. 17, comma 30-ter, e dell'art. 7 della l. n. 97/2001, soltanto in presenza di reati propri contro la pubblica amministrazione.

Anche tale motivo di impugnazione è infondato, in quanto la condanna penale è stata conseguita anche per il reato, tentato e consumato, di concussione, di cui all'art. 317 c.p., che è un delitto compiuto dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, e rientra quindi a pieno titolo tra i reati propri che sono rivolti a

proteggere il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, sotto i profili del buon andamento e dell'imparzialità, tutelati dall'art. 97 della Carta costituzionale.

Nel terzo punto di impugnazione, l'appellante ha ritenuto l'insussistenza del contestato danno all'immagine.

Il motivo si appalesa privo di pregio, poiché dalla copiosa documentazione versata dal Requirente (doc. 1 allegato all'atto di citazione; all. 5-6-7 a relazione Guardia di Finanza del 26 agosto 2021 in doc. 4, ivi; rassegna stampa italiana ed estera in doc. 5, ivi) emerge che la vicenda ebbe una notevole eco negli organi di stampa e nei canali di comunicazione sociale e, conseguentemente, nell'opinione pubblica italiana e internazionale, in funzione della cittadinanza estera delle vittime delle azioni delittuose.

Al fine di collegare il reato di concussione, sia tentata che consumata (come risulta dal capo di imputazione n. 13-nella bis sentenza n. 2648/2020 citata, che ha dato luogo a condanna divenuta definitiva), alla condotta illecita complessivamente tenuta, occorre concordare con quanto affermato dalla sentenza impugnata, ove è stato osservato che "*la stretta connessione tra le diverse fattispecie di reato per le quali il Maglio è stato condannato permette di configurare la condotta delittuosa, tenuta dallo stesso, come unitaria, inscindibile, e, dunque, sussumibile nell'ambito dei reati contro la Pubblica amministrazione*".

Ne consegue che l'azione di risarcimento del danno all'immagine è stata proposta conformemente alla disciplina di legge vigente e che

la pronuncia del Giudice territoriale sul punto è corretta ed esente da vizi.

Nel quarto motivo, l'appellante ha sostenuto l'insussistenza del dolo, della colpa grave e del nesso di causalità.

Nella prospettazione difensiva, l'appellante ha rimarcato che, nel compiere le condotte illecite contestate, non avrebbe fatto leva sulla propria posizione di appartenente alle Forze dell'ordine.

Tuttavia, dalla sentenza n. 2648/2020 della Corte di appello di Venezia, divenuta definitiva, si evince che "*le ragazze hanno specificato che la loro scelta era ricaduta sul Maglio in ragione della sua appartenenza alle forze di polizia, condizione rassicurante per loro e per le famiglie*" (pag. X); ed inoltre, alcune di esse, "*dopo l'esperienza vissuta presso il Maglio (…) avevano lasciato una recensione negativa sulla piattaforma couchsurfing, sconsigliando di rivolgersi all'imputato che, a seguito di ciò, le aveva contattate e minacciate affinché cancellassero quanto scritto: in caso contrario, spendendo la sua qualità di pubblico ufficiale, avrebbe potuto creare loro problemi in tutta Europa*" (pag. XI).

L'ostentata qualità di appartenente alle Forze dell'ordine si è manifestata anche, in qualche occasione, con l'entrata o l'uscita dall'abitazione adibita ad alloggio delle ospiti, indossando la divisa d'ordinanza. La circostanza è ammessa anche dall'attuale appellante (pag. 12-13 dell'atto appello), il quale ha tentato di giustificarsi, ma in maniera inadeguata e non convincente, adducendo di aver prestato servizio, in quel periodo, prevalentemente in orario notturno, per cui all'entrata e all'uscita dalla stessa casa dove

abitava ed erano ospitate le vittime, si muoveva con l'uniforme indossata.

Occorre quindi ritenere che l'attuale appellante fosse stato consapevole della circostanza che, ove i fatti fossero stati scoperti, come poi in effetti avvenuto, sarebbe di certo conseguito un grave danno all'immagine a carico dell'Arma dei Carabinieri.

La condotta stessa comprende anche, come sopra già riportato, il reato proprio di concussione (art. 317 c.p.), risultante dal capo di imputazione n. 13-bis nella sentenza n. 2648/2020 della Corte di appello di Venezia, sul quale è stata pronunciata condanna, così rubricato: "*del reato di cui all'art. 317 c.p., perché, in qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri (Carabiniere Scelto), abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringeva [omissis] a modificare o cancellare una recensione negativa da lei pubblicata contro di lui sul sito denominato Couchsurfing prospettando alla medesima che, nella sua predetta qualità, avrebbe potuto raccogliere informazioni su di lei tramite dati del suo passaporto e del suo telefono cellulare, denunciandola e creandole problemi ove si fosse trovata a viaggiare in tutta Europa, in caso di controlli di polizia. In Padova in epoche successive all'agosto 2013*" (sentenza n. 2648/2020 cit., pag. VI).

Ne consegue che, in considerazione delle condotte tenute e degli intenti perseguiti, con le modalità infrascritte, non vi è alcun dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, quanto meno eventuale.

Occorre ritenere infine anche la sussistenza del nesso di causalità

tra condotta tenuta e danno all'immagine, in considerazione dei fatti illeciti compiuti rispetto a cui la qualità di Carabiniere ha impresso alle azioni delittuose una specificità che altrimenti non si sarebbe verificata.

Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante ha lamentato l'entità del danno all'immagine scaturita dalla sentenza impugnata che sarebbe, a suo dire, troppo gravosa.

Attesa la natura essenzialmente immateriale del bene leso, nel caso specifico non potrà farsi applicazione del criterio previsto dall'art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 20/1994, in quanto non vi è stata una dazione di denaro, per cui occorre fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

La giurisprudenza di questa Corte richiede che la predetta quantificazione si basi su di un'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori, di natura:

a) oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento;

b) soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

c) sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, al *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del

bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione; trattasi, in altri termini, di circostanza che non incide sull'*an* del danno (legato al compimento della condotta illecita, contrastante con i principi fondanti della P.A.) ma sul *quantum*; la mancanza di notizie di stampa non è quindi preclusiva dell'insorgere del danno all'immagine, ma incide soltanto sulla sua quantificazione.

Nel caso di specie, il pregiudizio all'immagine dell'ente di appartenenza è stato connotato dalla natura del comportamento posto in essere dal convenuto, che ha messo in atto condotte illecite, abusando della propria qualità di appartenente alle Forze dell'ordine.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, attesa la natura del comportamento, e considerati il tempo per cui si è protratto il comportamento stesso, le condizioni soggettive del convenuto e l'intento del convenuto di non amplificare gli effetti, già verificatisi, del *clamor fori* attraverso interviste o interventi pubblici, pur nell'indubbia impressione negativa suscitata nell'opinione pubblica, la quantificazione del danno all'immagine viene rideterminata dal Collegio in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Il quinto motivo di impugnazione merita pertanto parziale accoglimento.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo

diverso, l'appello va quindi parzialmente accolto, con rideterminazione del danno all'immagine in euro 60.000,00 e ferme restando le altre statuizioni della sentenza di primo grado, anche in ordine a rivalutazione e interessi.

Le spese di giudizio, stante la conferma, sia pure parziale, della sentenza impugnata, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da **MAGLIO Dino**, iscritto al n. **60847** del ruolo di Segreteria, e, per l'effetto, ridetermina l'entità del danno all'immagine in euro 60.000,00 (sessantamila/00). Liquida le spese di giudizio in euro 96,00 (*novantasei/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi — f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 26/05/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi